



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/me

Roma, 28 febbraio 2024
Informativa n. 23/2024

**Ai Signori Presidenti
dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili**

e p.c.

**Ai Signori
Referenti degli Organismi di composizione
crisi da sovraindebitamento**

Oggetto: chiarimenti in merito al riconoscimento della formazione per l'iscrizione all'albo ex art. 356 Codice della Crisi (CCII) anche per i gestori della crisi da sovraindebitamento ai sensi del comma 6, art. 4 del DM 202/2014

Cara, Caro Presidente,

faccio seguito alla mia comunicazione del 12 dicembre (ns prot. 14244 del 12.12.2023), con la quale venivano forniti chiarimenti in merito al riconoscimento della formazione per l'iscrizione all'albo ex art. 356 Codice della Crisi (CCII) anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo dei gestori della crisi da sovraindebitamento ai sensi del comma 6, art. 4 del DM 202/2014, per fornirTi alcune ulteriori indicazioni che potrai utilizzare in fase di accreditamento degli eventi formativi.

Come già evidenziato nella comunicazione dello scorso dicembre, per richiedere l'accreditamento dei corsi che ai sensi dell'art. 7 del Regolamento FPC potranno essere ritenuti equipollenti con la formazione iniziale e biennale dei gestori della crisi da sovraindebitamento dovrà essere utilizzato il codice materia D.4.19 "La crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012: l'istituto, i destinatari della normativa, la procedura. L'organismo e il gestore della crisi" e le ore dell'evento per le quali si potrà chiedere l'equipollenza non dovranno essere inferiori a 12.

Nel caso in cui si chiedano in accreditamento i corsi di formazione iniziale e/o di aggiornamento nella materia della crisi d'impresa e dell'insolvenza utili per l'iscrizione e per il mantenimento dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 356 CCII, al fine dell'accreditamento dell'evento sarà necessario:

- specificare nella locandina dell'evento, che il corso è valido anche ai fini dell'assolvimento formativo di cui all'art. 4, comma 5, lettere b) e d) del DM 202/2014;

- indicare nella locandina dell'evento, le lezioni che consentono l'assolvimento formativo di cui all'art. 4, comma 5, lettere b) e d) del DM 202/2014 (le ore dell'evento per le quali si chiede l'equipollenza non dovranno essere inferiori a 12);
- indicare i codici materia riportati nella tabella che segue in corrispondenza dei diversi argomenti del corso definiti coerentemente ai contenuti analitici indicati nel paragrafo 4.4 delle Linee guida adottate dalla Scuola Superiore della Magistratura il 1° febbraio 2023;

<p align="center">Contenuto analitico del corso (paragrafo 4.4 delle Linee guida della SSM del 01.02.2023)</p>	<p align="center">Codici materia (Allegato 1, Regolamento FPC)</p>
<p>1. il significato di 'insolvenza', il concetto di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza; i principi della responsabilità patrimoniale e del diritto d'impresa</p>	<p>D.4.19 (materia non utile) <i>(parte da ritenersi equipollente per formazione gestori OCC ex art. 7, Reg. FPC)</i></p>
<p>2. i principi generali del codice della crisi e dell'insolvenza con particolare riguardo ai doveri che gravano sul debitore e sui creditori; i doveri degli amministratori e degli organi di controllo (doveri di segnalazione), le prerogative dei soci nelle società</p>	<p>D.4.1 (materia non caratterizzante)</p>
<p>3. i concetti della pre-crisi, della crisi, dell'insolvenza, della ristrutturazione del debito e dell'impresa, nella prospettiva giuridica ma con adeguata informazione sugli aspetti aziendalistici</p>	<p>D.4.19 (materia non utile) <i>(parte da ritenersi equipollente per formazione gestori OCC ex art. 7, Reg. FPC)</i></p>
<p>4. il tema della continuità aziendale e della pianificazione dell'attività di ristrutturazione, prestando attenzione agli assetti organizzativi e all'allerta nonché alla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo dell'impresa in crisi</p>	<p>D.4.1 (materia non caratterizzante)</p>
<p>5. la responsabilità patrimoniale, sia negli effetti nella liquidazione giudiziale (spossessamento e cristallizzazione patrimoniale), sia nella disciplina degli atti pregiudizievoli ai creditori (atti gratuiti e crediti non scaduti o postergati; azioni revocatorie; esenzioni)</p>	<p>D.4.1 (materia non caratterizzante)</p>
<p>6. le figure dei debitori: categorie e discipline applicabili; il debitore societario; il gruppo insolvente; gli imprenditori collettivi</p>	<p>D.4.19 (materia non utile) <i>(parte da ritenersi equipollente per formazione gestori OCC ex art. 7, Reg. FPC)</i></p>
<p>7. le discipline sull'esdebitazione: delle persone fisiche e degli enti collettivi; l'esdebitazione dei contratti, nei concordati e nelle procedure di liquidazione (anche circa il debitore incapiente)</p>	<p>D.4.19 (materia non utile) <i>(parte da ritenersi equipollente per formazione gestori OCC ex art. 7, Reg. FPC)</i></p>
<p>8. le discipline sui crediti: crediti chirografari e garantiti; crediti postergati; crediti prededucibili; regime dei crediti nelle procedure concorsuali (scadenza; compensazione; obbligazioni solidali)</p>	<p>D.4.1 (materia non caratterizzante)</p>
<p>9. i principi processuali (priorità degli strumenti di ristrutturazione rispetto alle procedure di insolvenza): il concetto di procedure concorsuali; giurisdizione; competenza; cessazione dell'attività e morte del debitore</p>	<p>D.4.1 (materia non caratterizzante)</p>

10.il procedimento unitario: iniziativa per l'accesso alle procedure; obblighi del debitore; domanda e procedimento; domanda con riserva di deposito della documentazione; procedura di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti; procedura di concordato preventivo; procedura di liquidazione giudiziale; reclami, impugnazioni, sospensione della procedura; procedimenti di revoca; procedure del sovraindebitamento	D.4.19 (materia non utile) <i>(parte da ritenersi equipollente per formazione gestori OCC ex art. 7, Reg. FPC)</i>
11.i divieti di azioni esecutive e cautelari; le misure protettive (oggetto, misure anticipate, efficacia, durata; misure protettive nelle procedure sul sovraindebitamento; misure nella composizione negoziata della crisi); le misure cautelari	D.4.19 (materia non utile) <i>(parte da ritenersi equipollente per formazione gestori OCC ex art. 7, Reg. FPC)</i>
12.la composizione negoziata della crisi: presupposti soggettivi; pre-crisi e allerta; l'esperto; doveri delle parti; il percorso; la gestione dell'impresa; il dissenso dell'esperto; autorizzazioni; rinegoziazioni; conclusione del percorso; conservazione degli effetti; il concordato semplificato di liquidazione (fattispecie, procedimento)	D.4.19 (materia non utile) <i>(parte da ritenersi equipollente per formazione gestori OCC ex art. 7, Reg. FPC)</i>
13.gli strumenti contrattuali di regolazione della crisi: contratto, piano di ristrutturazione, attestazione; forza di legge, relatività ed estensione degli effetti; rinegoziazione; accordi su piani attestati (fattispecie, elementi del piano attestato); accordi di ristrutturazione dei debiti (pianificazione, attestazione, omologazione, rinegoziazione, trattamento dei crediti tributari e contributivi); accordi di ristrutturazione agevolati; accordi a efficacia estesa; convenzione di moratoria	D.4.2 (materia non utile)
14.il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione: domanda; giudizio di ammissione; gestione dell'impresa; approvazione della proposta; giudizio di omologazione; conversione	D.4.2 (materia non utile)
15.la fattispecie del concordato preventivo: concordato in continuità (affitto di azienda; valore destinato ai creditori; crediti di esercizio e predeuzione della nuova finanza; pagamento dei crediti pregressi); concordato preventivo di liquidazione; concordato con cessione dei beni; concordato misto	D.4.2 (materia non utile)
16.la domanda di concordato preventivo (ricorso, proposta, piano); proposte concorrenti; offerte concorrenti; il piano; la relazione attestativa; la suddivisione dei creditori in classi; il trattamento dei creditori chirografari; l'esclusione dal voto dei creditori garantiti; il trattamento dei creditori garantiti (pagamento nei limiti del valore di realizzo, continuità aziendale e attribuzione di utilità, moratoria, relative priority rule, crediti tributari e contributivi); contratti in esecuzione (indennizzo, contratti con pubbliche amministrazioni)	D.4.2 (materia non utile)
17.procedura di concordato preventivo: ammissione alla procedura; il giudizio sulla fattibilità del piano; gli organi della procedura; la relazione del commissario giudiziale; gli atti fraudolenti; gli effetti dell'apertura della procedura; la fase deliberativa; la discussione e approvazione della proposta; il giudizio di omologazione; la	D.4.2 (materia non utile)

ristrutturazione trasversale dei debiti; gli effetti del concordato per i creditori; esecuzione; risoluzione; annullamento	
18.il concordato minore: domanda; documentazione e relazione dell'OCC; giudizio di ammissione; approvazione della proposta; giudizio di omologazione ed effetti del concordato; esecuzione; revoca;	D.4.19 (materia non utile) <i>(parte da ritenersi equipollente per formazione gestori OCC ex art. 7, Reg. FPC)</i>
19.piano di ristrutturazione del consumatore: la domanda; il procedimento;	D.4.19 (materia non utile) <i>(parte da ritenersi equipollente per formazione gestori OCC ex art. 7, Reg. FPC)</i>
20.liquidazione giudiziale: il tribunale; il giudice delegato; il comitato dei creditori; il curatore (amministrazione, vigilanza, sostituzione, relazione e rapporti riepilogativi; revoca del curatore, responsabilità e compenso)	D.4.1 (materia non caratterizzante)
21.procedura di liquidazione giudiziale: custodia e amministrazione dei beni; il fascicolo della procedura; previsione di insufficiente realizzo; accertamento del passivo (fase sommaria; opposizione, impugnazione, revocazione; domande tardive); esercizio dell'impresa; affitto di azienda; vendita di azienda; programma di liquidazione; liquidazione (modalità, poteri del giudice delegato; pendenza di procedure esecutive); riparto dell'attivo (crediti e ordine di distribuzione; procedimento di riparto; riparti parziali; riparto finale); rendiconto della gestione (contenuto, giudizio sul conto); chiusura della procedura e giudizi in corso; riapertura	D.4.1 (materia non caratterizzante)
22.contratti in esecuzione: contratti a effetti reali; poteri del curatore; subentro in contratti unilateralmente eseguiti; contratti relativi agli immobili da costruire; contratto preliminare immobiliare; contratti ed esercizio dell'impresa, contratti di lavoro	D.4.1 (materia non caratterizzante)
23.Liquidazione giudiziale e società: società di capitali; patrimoni destinati a uno specifico affare; soci illimitatamente responsabili (socio occulto di società palese; società occulta; società o socio apparente); chiusura della procedura; azioni di responsabilità;	D.4.1 (materia non caratterizzante)
24.Concordato nella liquidazione giudiziale: domanda, proposta, piano; elenco provvisorio dei creditori; domanda del debitore, del creditore, del terzo; esame e approvazione della proposta; concordato dell'imprenditore societario	D.4.1 (materia non caratterizzante)
25.liquidazione controllata: domanda e relazione dell'OCC; apertura della procedura; inventario e stato passivo; liquidazione; rendiconto; riparto	D.4.19 (materia non utile) <i>(parte da ritenersi equipollente per formazione gestori OCC ex art. 7, Reg. FPC)</i>
26.liquidazione coatta amministrativa: accertamento dell'insolvenza; procedura	D.4.17 (materia non utile)
27.strumenti e procedure per i gruppi di imprese: tecniche di consolidamento; composizione negoziata della crisi; piano attestato; accordi di ristrutturazione; concordato preventivo	D.4.2 (materia non utile)

(pianificazione, profili procedurali, annullamento e risoluzione); liquidazione giudiziale; azioni di inefficacia e revocatorie tra imprese del gruppo; azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità; postergazione dei finanziamenti infragruppo	
28.aspetti riguardanti il diritto penale	D.9.10 (materia non utile)

Ti ricordo, che affinché il corso per l'iscrizione e/o per il mantenimento dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 356 del Codice della Crisi (CCII) possa essere in parte considerato equipollente ai sensi dell'art. 7 del Regolamento FPC, e quindi consentire l'assolvimento dell'obbligo formativo anche per i gestori della crisi OCC, il numero delle ore classificate con il codice D.4.19 non potrà essere inferiore a 12.

Inoltre, nel caso in cui il corso sia ritenuto equipollente, dovranno essere rilasciati due distinti attestati di partecipazione: uno nel quale si attesta la partecipazione al corso per non meno di 40 ore per l'iscrizione e il mantenimento dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 356 CCII; l'altro nel quale si attesta la partecipazione al corso per non meno di 12 ore e si attesta che il corso è ritenuto equipollente ai sensi dell'art. 7 del regolamento FPC per l'assolvimento dell'obbligo formativo dei gestori della crisi OCC.

Cari saluti

Elbano de Nuccio

